

Bird & Bird

Le direttive “gemelle”:
novità sui contenuti e servizi digitali
e sui contratti di vendita ai
consumatori



Le direttive “gemelle”: novità sui contenuti e servizi digitali e sui contratti di vendita ai consumatori

A partire dal 1° luglio 2021, anche l'Italia, analogamente agli altri Stati membri, dovrà adottare le disposizioni necessarie per conformarsi:

- a alla Direttiva (UE) 770/2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali;
- b alla Direttiva (UE) 771/2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni.

Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2022.

Entrambe le direttive si inseriscono nell'obiettivo, a livello europeo, di ottenere una maggiore protezione per i consumatori, instaurando un mercato unico digitale, da un lato, e aumentando la certezza giuridica relativamente ai contratti di vendita, dall'altro.

1. Contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali

Ai sensi della Direttiva 770/2019, per “contenuto digitale” si intende i dati e i prodotti forniti in formato digitale. Data l'ampiezza della definizione, vi possono rientrare programmi informatici, applicazioni, *file* video, *file* audio, *file* musicali, giochi digitali, libri elettronici o altre pubblicazioni elettroniche nonché qualunque materiale, documento, *file* in formato digitale.

Per “servizio digitale” si intende i) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale, oppure ii) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati. Sono inclusi,

perciò, tutti i servizi di *cloud computing* forniti ai consumatori (quali, per esempio, i servizi *SaaS*, *Paas*, *IaaS*) nonché quelli per la condivisione audio e video e altri tipi di *file hosting*, la videoscrittura o i giochi *online* offerti anche tramite *social media* o altre piattaforme.

La direttiva si applica a qualsiasi contratto di fornitura di un contenuto/servizio digitale al consumatore (anche in caso di customizzazione), dietro il pagamento di un prezzo o il trasferimento di dati personali del consumatore medesimo al fornitore, sempre che quest'ultimo tratti tali dati esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto/servizio digitale a norma della direttiva o per l'assolvimento degli obblighi di legge e il fornitore non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.

La direttiva stabilisce norme relative:

- 1 alla conformità del contenuto/servizio digitale al contratto di fornitura;
- 2 ai rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o in caso di mancata fornitura e alle modalità di esercizio degli stessi;
- 3 alla modifica del contenuto/servizio digitale.

I contenuti/servizi che, invece, non sono interessati dalla direttiva sono i seguenti:

- a contenuti/servizi digitali che sono incorporati o interconnessi con beni con elementi digitali (e.g. lo *smartphone* o lo *smartwatch*) e che sono venduti insieme a questi ultimi;
- b servizi diversi dai servizi digitali, indipendentemente dal fatto che il fornitore ricorra o meno a forme o mezzi digitali per fornirli o consegnarli al consumatore;

- c servizi di comunicazione (ad eccezione dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero);
- d servizi sanitari;
- e servizi di gioco d'azzardo;
- f servizi finanziari;
- g *software* offerto dal fornitore sulla base di una licenza libera e aperta, in cui il consumatore non corrisponde un prezzo e i dati personali forniti dal consumatore sono trattati esclusivamente dal fornitore al fine di migliorare la sicurezza, la compatibilità o l'interoperabilità del *software*;
- h contenuto digitale messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche digitali;
- i contenuto digitale fornito da enti pubblici.

Ai sensi della direttiva, il fornitore ha adempiuto l'obbligo di fornitura quando il contenuto/servizio digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere o scaricare il contenuto digitale è reso disponibile o accessibile al consumatore.

Vengono, altresì, introdotti requisiti di conformità del contenuto/servizio digitale, sia soggettivi (e.g. la fornitura di accessori, istruzioni - anche per l'installazione -, aggiornamenti, assistenza al cliente) sia oggettivi (e.g. l'idoneità agli scopi per i quali si impiegano di norma contenuti/servizi digitali dello stesso tipo ovvero la presenza di quantità, qualità e di altre caratteristiche, anche in termini di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza normali in un contenuto/servizio digitale del medesimo tipo).

L'onere della prova riguardo al fatto che il contenuto/servizio digitale risponda ai requisiti di conformità, di cui sopra, è a carico del fornitore.

Occorre evidenziare che ove il contratto preveda che il contenuto/servizio digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, il fornitore può modificare il contenuto/servizio digitale oltre a quanto è necessario per mantenere la conformità dello stesso purché ricorrano talune condizioni. Tra queste, per esempio, il fatto che il contratto consente tale modifica per una motivazione valida e che tale

modifica è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore.

Ulteriori norme sono previste in caso di errata integrazione del contenuto/servizio digitale nell'ambiente digitale del consumatore.

2. Contratti di vendita di beni

La Direttiva 771/2019 prevede l'introduzione di nuove norme concernenti i contratti di vendita conclusi tra venditori e consumatori, in particolare con riferimento:

- 1 alla conformità dei beni al contratto;
- 2 ai rimedi in caso di difetto di conformità e sulle modalità di esercizio degli stessi;
- 3 alle garanzie commerciali.

Anche i contratti fra un consumatore ed un venditore per la fornitura di beni da fabbricare o produrre sono considerati contratti di vendita ai fini della direttiva.

In linea con la direttiva "gemella" di cui al paragrafo 1 di questo *alert*, la presente direttiva non si applica:

- a ai contratti di fornitura di un contenuto/servizio digitale (ma si applica, invece, ai contenuti/servizi digitali incorporati o interconnessi con beni con elementi digitali);
- b al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto digitale;
- c ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità previste dalla legge.

La direttiva contiene disposizioni parallele a quelle previste dalla Direttiva 770/2019.

Vi è, per esempio, il riferimento ad analoghi requisiti, soggettivi e oggettivi, di conformità del bene.

Anche l'errata installazione del bene viene considerata un difetto di conformità alla luce di circostanze simili a quelle individuate con riferimento ai contenuti/servizi digitali.

Tema specifico della direttiva è invece quello relativo alla garanzia commerciale, la quale deve integrare tutti i requisiti introdotti dalla direttiva e deve essere

consegnata al più tardi al momento della consegna dei beni.

Inoltre, se le condizioni stabilite nella garanzia commerciale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto a quelle stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia commerciale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità, a meno che quest'ultima sia stata corretta secondo le stesse modalità o con modalità simili a quelle in cui è stata resa, prima della conclusione del contratto.

Non appena il legislatore italiano implementerà le direttive descritte nel presente *alert*, sarà necessario verificare come le suddette norme verranno attuate.

Contatti

Gian Marco Rinaldi

Counsel

Tel: +39 02 3035 6000

gianmarco.rinaldi@twobirds.com



Marta Breschi

Associate

Tel: +39 02 3035 6000

marta.breschi@twobirds.com



twobirds.com

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw & Satellite Office: Casablanca

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.